



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 settembre 2016

In vigore dal 26 settembre 2016

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	2
CAPO I.....	5
OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
<i>Art. 1 - Oggetto e finalità</i>	5
<i>Art. 2 - Campo di applicazione</i>	5
CAPO II.....	7
DEFINIZIONE DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI.....	7
<i>Art. 3 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni</i>	7
<i>Art. 4 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar</i>	8
CAPO III.....	10
DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	10
<i>Art. 5 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni</i> ...	10
<i>Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar</i>	11
CAPO IV.....	12
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI	12
<i>Art. 7 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni</i>	12
<i>Art. 8 - Procedure semplificate</i>	13
<i>Art. 9 - Vincoli sovraordinati</i>	14
<i>Art. 10 - Accesso agli atti</i>	15
<i>Art. 11- Vigilanza e controllo</i>	15
<i>Art. 12- Catasto degli impianti</i>	15
CAPO V	16
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	16
<i>Art. 13 - Proposte localizzative</i>	16
CAPO VI	17
SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE.....	17
<i>Art. 14- Determinazione diritti di segreteria</i>	17
<i>Art. 15- Sanzioni amministrative</i>	17
<i>Art. 16- Entrata in vigore del regolamento</i>	17
<i>Art. 17- Norme finali</i>	17

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (*G. U. n. 55 del 7 marzo 2001*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (*G.U n. 199 del 28 agosto 2003*);
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (*Suppl. alla G.U. n. 214 del 15 settembre 2003*);
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 “Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici” (*B.U. n. 29 del 22 luglio 2004*);
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 “D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”. Rettifica all’Allegato numero 1 per mero errore materiale” (*B.U. n. 32 del 12 agosto 2004*);
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (*B.U. n. 31 del 5 agosto 2004*);
- Legge n. 239 del 23 agosto 2004 “Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione. (*B.U. n. 44 del 4 novembre 2004*);

- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)" (B.U. n. 3 del 20 gennaio 2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico" (B.U. n. 36 dell'8 settembre 2005).
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. (B.U. n. 33 del 16 agosto 2007).
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 25-7888 - Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti. (B.U. n. 4 del 24 gennaio 2008).
- Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2008, n. 43-9089 - Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti".(B.U. n. 30 del 24 luglio 2008).

- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86-10405 "Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica. (*Suppl. al B.U. n. 4 del 29 gennaio 2009*).
- Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 24-11783 del Legge regionale 3 agosto 2004, 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre. (*B.U. n. 31 del 6 agosto 2009*).
- Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
- Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente (*G.U. n.58 del 11 marzo 2014*).
- D.D. 9 luglio 2014, n. 218 Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni.

CAPO I

OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti per radiodiffusione sonora, televisiva, comprensiva della trasmissione televisiva digitale per telefonia mobile, nonché gli impianti radar in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.
2. Il presente regolamento ha la finalità di:
 - Perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
 - Assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
 - Fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
 - Definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti di cui al comma 1 nonché le modalità autorizzative semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 15, comma 2 della L.R. 19/04;
 - Determinare la misura degli oneri istruttori di autorizzazione e di controllo e le modalità della loro corresponsione al Comune in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.
 - Fissare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile e radiocomunicazione, gli impianti per radiodiffusione sonora, televisiva comprensiva della trasmissione televisiva digitale per telefonia mobile, nonché gli impianti radar di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata Legge) di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.
2. Sono esclusi gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori), nonché gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e

protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) secondo le modalità previste dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

Per gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore od uguale a 5 watt è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

CAPO II

DEFINIZIONE DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTICI

Art. 3 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio comunale di Borgomanero, si definiscono e sono individuate ed evidenziate nell'apposita cartografia allegata al presente regolamento (Tavola n. 1):

- a) **Aree sensibili**: aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche:
 - Singoli edifici **dedicati** in tutto o in parte **alla salute**, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla **popolazione infantile** (parchi gioco, baby parking e strutture similari), singoli edifici scolastici, residenze per **anziani**, singoli edifici di aggregazione pubblica con popolazione infantile o anziana, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (quali terrazzi, cortili, giardini) come indicate dall'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- b) **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche e sottoelencate in ordine decrescente di tutela:
 - Area compresa nel **raggio di 30 mt** dal confine esterno dei singoli beni classificati come **aree sensibili**; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
 - **Beni culturali** di cui alla parte II del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
 - Aree ed edifici azionati nei **centri storici cittadino e frazionali**, così come definiti dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.C.;
 - Aree sottoposte a **vincolo paesaggistico** di cui alla parte III del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
 - Aree sottoposte a vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali: "**Area di salvaguardia ambientale e di interesse storico e paesistico della Baraggiola e del Colle San Michele**" così come definita dalle Norme di Attuazione del P.R.G.C..
- c) **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
 - Aree esclusivamente **industriali**, aree **a bassa o nulla densità abitativa** e aree **individuate dall'Amministrazione Comunale** così come evidenziate nella cartografia allegata. L'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi del comprensorio della "Resiga" a sud e le nuove aree commerciali a nord ed a sud

del territorio comunale saranno identificate tra le “Zone di attrazione” successivamente alla loro operatività.

- d) **Zone neutre**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- **Tutte le restanti aree** del territorio comunale non comprese nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e nelle zone di attrazione di cui ai precedenti punti a), b), c).

Art. 4 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva nonché degli impianti radar si definiscono e sono individuate ed evidenziate nell'apposita cartografia allegata al presente regolamento (Tavola n. 2):

- a) **Aree sensibili**: aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche:
- Singoli edifici **dedicati** in tutto o in parte **alla salute**, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla **popolazione infantile** (parchi gioco, baby parking e strutture similari), singoli edifici scolastici, residenze per **anziani**, singoli edifici di aggregazione pubblica con popolazione infantile o anziana, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (quali terrazzi, cortili, giardini) come indicate dall'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- b) **Zone di vincolo**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- Aree ed edifici azionati nei **centri storici cittadino e frazionale**, così come definiti dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e opportunamente individuate nelle tavole del P.R.G.C.;
 - Aree urbane ricadenti all'interno del **perimetro dell'abitato** così come da Delibera Giunta Comunale n. 815 del 06.06.1993, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- c) **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche e sotto elencate in ordine decrescente di tutela:
- Area compresa nel raggio di **30 mt** dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell' area stessa;
 - **Beni culturali** di cui alla parte II del “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002” di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
 - Aree sottoposte a **vincolo paesaggistico** di cui alla parte III del “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002” di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
 - Aree sottoposte a vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali: “**Area di salvaguardia ambientale e di interesse storico e paesistico della Baraggiola e del Colle San Michele**” così come definita dalle Norme di Attuazione del P.R.G.C..
- d) **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:
- Aree esclusivamente **industriali**, aree **a bassa o nulla densità abitativa** e aree **individuate dall'Amministrazione Comunale** così come evidenziate nella cartografia allegata. L'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi del

comprensorio della “Resiga” a sud e le nuove aree commerciali a nord ed a sud del territorio comunale saranno identificate tra le “Zone di attrazione” successivamente alla loro operatività.

e) **Zone neutre**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Tutte le restanti aree del territorio comunale non comprese nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e nelle zone di attrazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

CAPO III

DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni

1. Nelle aree sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo.
Il divieto di cui sopra può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si renda necessaria una copertura radioelettrica. In tal caso l'installazione è soggetta a specifico accordo tra i proprietari o gestori dell'impianto e l'Amministrazione Comunale.
2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti dovrà essere preventivamente concordata con i gestori, in particolar modo, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale.
Qualora in tali zone sia necessaria l'installazione di strutture porta antenne, le stesse dovranno essere realizzate preferibilmente al di sopra delle coperture degli edifici con altezza da valutarsi.
3. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa nell'osservanza delle seguenti norme :
 - a) le installazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
 - condivisione delle infrastrutture quali edifici o pali di sostegno delle antenne già preesistenti;
 - installazione su immobili di proprietà comunale o aree pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
 - raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
 - coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-sanitaria problematica.
 - b) la struttura porta antenna dovrà essere collocata preferibilmente sopra la copertura degli edifici e dovrà essere valutata caso per caso.
 - c) gli impianti dovranno avere tipologia strutturale semplice e colori coerenti con l'ambiente circostante; dovranno essere previste misure di mitigazione dell'impatto visivo che per gli impianti a terra dovranno consistere in schermature di natura vegetale sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'area interessata, mentre per gli impianti collocati sugli edifici dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono.
 - d) la modalità complessiva dell'inserimento dovrà essere documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi, nonché dagli elaborati di progetto.
 - e) si applicano le procedure semplificate di cui al successivo art. 8.

4. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è ammessa nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3. Si applicano le procedure semplificate di cui al successivo art. 8.
5. Preliminarmente all'installazione di nuovi impianti, nel rispetto dei commi precedenti, dovrà essere effettuato approfondito studio al fine di garantire il posizionamento degli stessi su immobili di proprietà comunale.

Art. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti radar

1. In tutte le aree classificate sensibili l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata.
2. Nelle zone di installazione condizionata e nelle zone di vincolo la realizzazione degli impianti dovrà essere preventivamente concordata con i gestori, in particolar modo, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale.
3. Nelle zone neutre e nelle zone di attrazione, per l'installazione di impianti si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 8.
4. Preliminarmente all'installazione di nuovi impianti, nel rispetto dei commi precedenti, dovrà essere effettuato approfondito studio al fine di garantire il posizionamento degli stessi su immobili di proprietà comunale.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lvo 259/2003.
I soggetti a tal fine abilitati chiedono al Comune l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, secondo le procedure previste dal D.P.R. 160/2010 e s. m. ed i..
Tale autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo 259/2003:
Per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt mediante istanza di autorizzazione
Per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
2. L'istanza di autorizzazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che di seguito saranno denominate "domanda", sono presentate con riferimento a quanto stabilito con D.D. 9 luglio 2014 n. 218 pubblicata sul B.U. 31 S1 del 31.07.2014.
3. Nella presentazione della domanda dovranno essere puntualmente indicate le specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, i riferimenti della posizione esatta dell'impianto preventivato (indirizzo, estremi catastali) ed allegati estratto di mappa catastale e di P.R.G.C. vigente ed adottato; la documentazione progettuale in opportuna scala, corredata altresì da fotoinserti e dall'indicazione dei materiali e dei colori dovrà permettere un'agevole valutazione dell'impatto ambientale del nuovo manufatto nell'ambiente circostante.
4. Alla domanda dovranno essere allegati il nulla osta del proprietario dell'immobile presso il quale si intende installare l'impianto e l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa.
5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
6. Sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lvo 259/2003, fatta eccezione per i termini abbreviati di cui al successivo art. 8.
8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. Se la verifica ha esito negativo l'ARPA in caso di istanza di autorizzazione chiede al responsabile comunale del procedimento di richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione allegata alla domanda mentre in caso di SCIA emette parere contrario motivando puntualmente le carenze riscontrate.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto dei programmi localizzativi di cui al Capo V. L'autorizzazione costituisce condizione per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nei programmi localizzativi di cui al Capo V qualora sussistano ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal richiedente.
11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso in relazione a S.C.I.A., la data di avvenuta formazione dello stesso, ovvero dei provvedimenti di diniego.
12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Le opere devono essere realizzate nell'osservanza delle norme di cui al Titolo VI del Regolamento Edilizio comunale. Il titolare dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori, ai fini della verifica delle opere.

In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, disciplinata dall'art. 88 del D.Lvo 259/2003, ai sensi dell'art. 61 Titolo VI del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.
13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.
14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 8 - Procedure semplificate

In tutti i casi in cui negli articoli precedenti si fa riferimento a procedure semplificate si applicano le seguenti procedure o termini abbreviati:

- Per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 watt da realizzarsi nelle zone di attrazione di cui agli artt.li 5 e 6 compresi nei programmi localizzativi presentati

dai gestori, l'autorizzazione può essere richiesta mediante S.C.I.A. ed il silenzio assenso (nel caso in cui il Comune non formuli richieste integrative di atti nell'ambito del procedimento in corso) di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lvo 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione della S.C.I.A. stessa.

- Per tutti gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lvo 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della S.C.I.A.
- Per tutti gli impianti fissi con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art.87 del D.Lvo 259/2003 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. La stessa dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112-13293 e s. m. ed i..
- I termini di cui sopra si interrompono nel caso di integrazioni richieste dagli uffici competenti e rideducrono dalla integrazioni prodotte.

Art. 9 - Vincoli sovraordinati

1. Per le opere da realizzare su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lvo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno essere preliminarmente, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima.
2. Per le opere da realizzare su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lvo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.
3. Per le opere da realizzare su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s. m. ed i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale - sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.
5. Per le opere da realizzare su immobili che, ai sensi delle N.T.A. del P.R.G.C., sono azionati in:
 - Nucleo cittadino di antico impianto classificati in tutte le categorie di Modificazioni edilizie ad eccezione della Modificazione 7;
 - Centri storici frazionali classificati dalla Modificazione edilizie 1 alla Modificazione edilizia 4;
 - Area agricola di interesse paesistico;
 - Area di salvaguardia ambientale e di interesse storico e paesistico della Baraggiola e del Colle San Michele;

dovrà essere preliminarmente acquisito parere vincolante ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed i., da parte della "Commissione Locale per il Paesaggio" istituita ai sensi

della L.R. 32/08 e s. m. ed i..

6. L'effettiva presenza del vincolo di cui sopra, in riferimento alla collocazione degli impianti, dovrà essere verificata di volta in volta per ogni situazione operativa.

Art. 10 - Accesso agli atti

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla L. 241/90 e s. m. ed i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lvo n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 11- Vigilanza e controllo

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/04 e s. m. ed i., il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti, unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

Successivamente all'installazione dell'impianto, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettuerà periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi.

Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge.

Nel caso in cui l'ARPA rilevi, altresì, che i valori dichiarati di campi elettromagnetici dal Gestore siano superiori, si procederà al loro riallineamento ai valori dichiarati in fase di autorizzazione entro 48 ore dalla relativa comunicazione da parte del Comune.

Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Provincia competente.

Art. 12 - Catasto degli impianti

1. Viene istituito presso l'ufficio tecnico del Comune il Catasto degli impianti. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato anche sulla base dei dati forniti dai Gestori.
2. Per permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CORECOM.

CAPO V

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 13 - Proposte localizzative

I titolari degli impianti presentano al Comune nel rispetto dei disposti di cui alla L.R. n. 19 del 3 agosto 2004, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia di Novara.

CAPO VI

SPESE PER LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Art. 14- Determinazione diritti di segreteria

Al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della S.C.I.A. dovranno essere versati i diritti di segreteria come da atti comunali.

Art. 15 - Sanzioni amministrative

Si applica quanto disposto nell'art. 16 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004

Art. 16- Entrata in vigore del regolamento

Questo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione di approvazione.

Art. 17- Norme finali

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del Regolamento Impianti Radioelettrici si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.